

## COMMENTO DL 104

AREA POLITICHE EUROPEE, COMPETITIVITÀ, UFFICIO STUDI POLITICHE INTERNAZIONALI

### **Art.28 – Rafforzamento della strategia per le aree interne**

L'articolo prevede un ulteriore stanziamento per rafforzare e ampliare la strategia nazionale per le aree interne con una maggiore autorizzazione di spesa a valere sull'apposito fondo di rotazione (Legge 16 aprile 1987, n.183) nella misura di 10 milioni per il 2020 e ulteriori 100 milioni a valere del Fondo Sviluppo e Coesione per il 2021.

### **Art.58 – Fondo per la filiera della ristorazione**

Si tratta di una assoluta novità per incentivare gli acquisti degli operatori della ristorazione di prodotti agroalimentari, compresi quelli vitivinicoli e quelli DOP ed IGP “valorizzando la materia prima del territorio”.

A tal fine viene istituito un apposito fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020, nello stato di previsione di spesa del Mipaaf, finalizzato all'erogazione di un contributo che spetta unicamente alle imprese:

- con codice ATECO: 56.10.11; 56.29.10 e 56.29.20<sup>1</sup>
- che abbiano registrato un ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 inferiore ai tre quarti di quello registrato nello stesso periodo dell'anno precedente.

---

<sup>1</sup> ECCO UNA ESPLICAZIONE DEI CODICI ATECO AMMESSI:

#### **56.10.11 - RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE:**

- ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI DI RISTORANTI, FAST-FOOD, ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE ECCETERA, CHE DISPONGONO DI POSTI A SEDERE
- ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI DI BIRRERIE, PUB, ENOTECHE ED ALTRI ESERCIZI SIMILI CON CUCINA

#### **56.29.10 - MENSE**

- GESTIONE DI MENSE (AD ESEMPIO PRESSO FABBRICHE, UFFICI, OSPEDALI O SCUOLE) IN CONCESSIONE

#### **56.29.20 - CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE**

- FORNITURA DI PASTI PREPARATI PER IMPRESE DI TRASPORTO, OSPEDALI, SCUOLE ECCETERA

DALLA CLASSE 56.29 SONO ESCLUSE:

- PRODUZIONE DI ALIMENTI DEPERIBILI PER RIVENDITA, CFR. 10.89
- COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ALIMENTI DEPERIBILI, CFR. DIVISIONE 47
- CATERING PER EVENTI, CFR. 56.21

- In deroga al requisito di cui al trattino precedente, a tutte le imprese che hanno iniziato l'attività dal primo gennaio 2019<sup>2</sup>.

I criteri, l'ammontare e le modalità per la erogazione del contributo sono demandati ad un decreto del Mipaaf, di concerto con il Mef e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e PPAA, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto legge.

Il contributo è erogato nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di *de minimis* e a fronte di un'istanza presentata dagli interessati e non è cumulabile con il "contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici" previsto dall'articolo 59 dello stesso decreto – v. commento ad articolo specifico.

L'erogazione prevede il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento della presentazione della domanda a fronte della documentazione fiscale che certifica gli acquisti effettuati –anche non quietanzati– e di un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per beneficiare del contributo e l'assenza di motivi ostativi legati alla normativa antimafia. Il saldo viene versato poi alla presentazione della quietanza di pagamento.

La gestione del contributo e in generale l'attuazione dell'articolo, a carico del Mipaaf, potrà prevedere anche la stipula di apposite convenzioni da parte del Ministero con concessionari di servizi pubblici in grado di assicurare una capillare presenza sul territorio nazionale ed altri requisiti relativi alla sicurezza informatica, piattaforme tecnologiche, esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze etc.

Sarà quindi istituita una "piattaforma della ristorazione" presso la quale i richiedenti il contributo potranno registrarsi; in alternativa si recheranno presso gli sportelli del concessionario convenzionato previo versamento di un importo di adesione alla iniziativa. E' poi il concessionario che, ricevuta tutta la documentazione relativa agli acquisti provvede ai bonifici ai beneficiari.

Il Mipaaf tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) provvede a tutte le verifiche sui contributi erogati. L'indebita percezione del contributo determina il recupero del contributo stesso e l'irrogazione di una sanzione pari al doppio del contributo stesso non spettante.

Il Fondo per la filiera della ristorazione, come ha già commentato Confagricoltura, costituisce una novità di rilievo ed effettivamente una misura importante per un settore, quello della ristorazione, tra i più danneggiati dalle conseguenze economiche della pandemia. Pone infatti le basi per una

---

<sup>2</sup> QUESTO ASPETTO NON EMERGE DAL TESTO DEL DECRETO LEGGE A CAUSA DI UN REFUSO MA È STATO PUNTUALMENTE PRECISATO DA UN AVVISO DI RETTIFICA PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA R.I. SERIE GENERALE N.204 DEL 17 AGOSTO SCORSO E CHE RECITA TESTUALMENTE (IL SOTTOLINEATO È STATO AGGIUNTO PER EVIDENZIARE LA MODIFICA):

AVVISO DI RETTIFICA COMUNICATO RELATIVO AL DECRETO-LEGGE 14 AGOSTO 2020, N. 104, RECANTE: «MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA.». (DECRETO-LEGGE PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30/L ALLA GAZZETTA UFFICIALE - SERIE GENERALE - N. 203 DEL 14 AGOSTO 2020).

NEL DECRETO-LEGGE CITATO IN EPIGRAFE, PUBBLICATO NEL SOPRA INDICATO SUPPLEMENTO ORDINARIO, ALLA PAGINA 28, PRIMA COLONNA, ALL'ARTICOLO 58, COMMA 2, TERZO PERIODO, ANZICHÉ: «IL PREDETTO CONTRIBUTO SPETTA, AI SOGGETTI CHE HANNO AVVIATO L'ATTIVITÀ A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019.» LEGGASI: «IL PREDETTO CONTRIBUTO SPETTA, ANCHE IN ASSENZA DEI REQUISITI DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO, AI SOGGETTI CHE HANNO AVVIATO L'ATTIVITÀ A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2019.».

collaborazione duratura di mutuo vantaggio per tutti i protagonisti del sistema agroalimentare italiano, dalle aziende agricole fino a i consumatori.

#### ***Art.78 – Esenzione dall'imposta municipale propria per il settore del turismo e dello spettacolo***

L'articolo in questione, oltre a prevedere alcune specifiche esenzioni dall'imposta municipale per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatrali etc., in continuità con l'articolo 177 del decreto rilancio, prevede l'esenzione anche della seconda rata dell'IMU per il 2020 per una serie di immobili adibiti a strutture turistico ricettive, tra cui gli immobili degli agriturismi a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Come si ricorderà, l'articolo 177 citato aveva espressamente sancito che non è dovuta la prima rata dell'IMU per il 2020 relativamente alla quota riservata allo Stato e a quella spettante ai comuni. Come anche l'articolo del decreto rilancio, l'articolo 78 del decreto agosto precisa al comma 2 che si applicano i limiti e le condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato", stabiliti con la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863.

Si tratta quindi di una positiva estensione della misura già prevista destinata a favorire la liquidità delle imprese del settore ed in particolare degli agriturismi.

#### ***Art.91 – Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start up innovative***

Il decreto interviene anche su due aspetti specifici delle politiche di internazionalizzazione, completando le modifiche introdotte dai precedenti provvedimenti assunti sull'argomento a seguito della pandemia di Covid-19.

In particolare, l'articolo 91 del decreto-legge interviene su due fondi rotativi distinti gestiti da SIMEST ed in particolare:

- Per quanto riguarda il fondo rotativo per l'internazionalizzazione ex L. 394/1981, si prevede l'istituzione di una apposita sezione dedicata alle iniziative di internazionalizzazione previste dagli enti fieristici costituiti in forma di società di capitali. Possono essere realizzati interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari e concessione di finanziamenti. Il decreto-legge rifinanzia quindi il fondo rotativo con ulteriori 300 milioni per il 2020, anche evidentemente per venire incontro a tali esigenze.
- In seconda battuta, l'articolo 91 amplia il campo di intervento del cosiddetto "Fondo per il venture capital" (art.1 comma 932 della legge 296/2006), estendendolo anche ai Paesi UE e consentendo gli interventi agevolati anche alle start up innovative. Conseguentemente la dotazione del fondo per il 2020 viene incrementata di 100 milioni di euro.

Sempre l'articolo 91 ha poi ulteriormente aumentato di 63 milioni di euro per il 2020 la dotazione del "Fondo per la promozione integrata" istituito dal decreto legge "CuraItalia" n.18/2020 (art.72) ed, in

particolare, le risorse destinate a cofinanziamenti a fondo perduto a favore delle imprese che attuano azioni di penetrazione commerciale nei limiti della normativa del *de minimis*.

In complesso quindi l'articolo prevede ulteriori stanziamenti a favore delle azioni di internazionalizzazione per complessivi 463 milioni di euro per il 2020.

AREA POLITICHE FISCALI
------------------------

***Art.59 - Contributo a fondo perduto per la vendita al pubblico nei centri storici***

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto agli esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, nelle zone A o equipollenti (centri storici) dei comuni capoluoghi di provincia o di città metropolitane che, in base agli ultimi dati ISTAT abbiano registrato, prima dell'emergenza sanitaria, presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti, negli stessi comuni capoluogo di provincia, ovvero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni, per quelli capoluogo di città metropolitane.

Il contributo è concesso, sulla falsariga dell'altra agevolazione similare, di cui all'art. 25 del D.L. n. 34/2020, c.d. D.L. "Rilancio" (v. circ. conf. nr. 16235 del 12/06/2020, 16236 del 15/06/2020 e 16261 del 23/07/2020), a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, realizzati nelle zone A dei predetti comuni, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019 (calo di oltre il 33%). La misura del contributo è variabile in funzione del volume dei ricavi o compensi realizzati nell'anno precedente. Più precisamente la percentuale da applicare al calo del fatturato per la quantificazione del contributo è pari al:

- a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge;
- b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge;
- c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Il contributo è, comunque, riconosciuto con un minimo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche e, per gli stessi importi minimi, nei confronti dei soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni interessati. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150 mila euro.

Come detto, il contributo in parola è abbastanza simile a quello previsto dall'art. 25 del D.L. n. 34/2020 al quale, lo stesso art. 59 del decreto legge in commento, rinvia per quanto attiene alla presentazione dell'apposita istanza telematica all'Agenzia delle entrate per la richiesta del contributo, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento,

all'erogazione delle somme spettanti da parte della stessa Agenzia, nonché per i controlli e l'applicazione delle sanzioni.

Infine, il contributo di cui sopra non è cumulabile con il contributo di cui all'art. 58 del decreto-legge previsto per le imprese della ristorazione, per l'incentivazione all'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, ai fini della valorizzazione della materia prima di territorio.

***Art.77, c.1, lett. b) - Estensione del periodo temporale per il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo –***

Con modifica all'art.28, c.5, del D.L n. 34/2020 è esteso al mese di giugno (ovvero al mese di luglio per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale) il credito d'imposta (già concesso per i mesi di marzo, aprile e maggio ovvero per i mesi di aprile, maggio e giugno per le strutture turistico ricettive) nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente. Il credito d'imposta è concesso a condizione che nel mese di riferimento (giugno) si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Circa le caratteristiche della misura agevolativa e sul suo ambito applicativo, si rinvia alle circolari confederali n. 16240 del 17/06/2020 e 16260 del 20 luglio 2020.

***Art.79 - Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale***

Nell'ambito delle misure dirette ad incentivare il settore turistico, è disposto che il credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, di cui all'art. 10 del DL n. 83/2014 conv. in L.n.106/2014, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2020 e 2021.

Si ricorda che tra i soggetti beneficiari si ricomprendono le strutture agrituristiche (cfr.circolari conf. n. 15763 del 15/11/2017 e 15831 del 19/02/2018) e che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a norma dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/797.

***Art.97 - Rateizzazione dei versamenti fiscali sospesi***

E' concesso un ulteriore rinvio, rispetto a quanto previsto dagli art. 126 e 127 del D.L. n.34/2020 (v.circ.confederale prot.n.312 del 27/05/2020), per i versamenti fiscali e contributivi già sospesi in base ai degli artt. 61 e 62 del D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") e 18 del D.L. n. 23/2020 (Decreto "Liquidità"). Gli stessi versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per il 50 per cento dell'importo dovuto in un'unica soluzione entro il 16 settembre p.v. o in quattro

rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata sempre entro il 16 settembre, e per il restante 50 per cento mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

#### ***Art.98 - Proroga secondo acconto 2020 per i soggetti ISA***

Per i contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA (indici di affidabilità fiscale) è disposta la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata d'acconto (il cui termine ordinario è fissato al 30 novembre) delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020).

Si ricorda (v.circ. confederale n.16244 del 23/06/2020) che rientrano tra i soggetti ISA coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni, per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ex. art.9-bis del D.L.n.50/2017, conv. in L.n.96/2017, e che per tali devono intendersi esclusivamente i soggetti che dichiarano redditi d'impresa, di cui all'art.55 del TUIR, ovvero redditi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'art. 53 del medesimo TUIR.

Pertanto, non possono beneficiare della proroga del secondo acconto in commento i soggetti che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli art.32 del TUIR. Tuttavia, resta inteso che per gli imprenditori agricoli che svolgano anche attività agricole per le quali sono stati approvati gli ISA, soggette alla determinazione del reddito d'impresa, ancorché con criteri forfettari, la disposizione in esame torna comunque applicabile (es.agriturismi, esercenti attività agricole connesse non ricomprese nel D.M. 15/02/2015, ecc. e società' che abbiano optato per la determinazione del reddito agrario, ex art.1, c.1093, della L.n.266/2006.

#### ***Art.99 - Proroga della riscossione coattiva***

E' ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020 il termine per i versamenti derivanti dalla cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi, già prorogato a norma dell'art. 68 del DL n. 18/2020 e dell'art. 154 del DL n. 34/2020 (v. circ. confederale prot. 312 del 27/05/2020). Più in particolare, l'articolo in commento dispone il differimento al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione per tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall'art. 68 del DL n. 18/2020 "Cura Italia" e successivamente al 31 agosto dall'art. 154, lettera a) del DL n. 34/2020 "Rilancio".

Fino alla medesima data del 15 ottobre p.v. opera, altresì, il divieto di notificare cartelle di pagamento ma anche di promuovere nuove azioni esecutive o cautelari (es. fermo amministrativo, ipoteca pignoramento), nonché il blocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione si può anche richiedere la rateizzazione, mentre per le rate già in scadenza vige la sospensione dall'8 marzo al 15 ottobre 2020. Queste ultime vanno, comunque, versate entro il predetto 30 novembre 2020 (v. FAQ AdER Agenzai delle entrate e della riscossione).

### ***Art.110 - Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni***

E' prevista una nuova rivalutazione dei beni d'impresa con imposta sostitutiva del 3% ovvero con efficacia solo civilistica da effettuare nei bilanci relativi al 2020. Più in particolare:

- la rivalutazione, come detto, può avere rilevanza anche solo civilistica e contabile;
- se si opta per la rilevanza fiscale va versata un'imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

L'ambito applicativo della rivalutazione, come analoghi provvedimenti di precedenti rivalutazioni, riguarda le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano nella redazione del bilancio i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), ma anche le società di persone che svolgono attività commerciale, le imprese individuali e gli enti non commerciali.

La rivalutazione, come indicato, va effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31/12/2020 e può essere effettuata distintamente per ciascun bene, anziché per categorie di beni omogenee, come nelle precedenti versioni.

Con il versamento dell'imposta sostitutiva del 3% (applicabile sia per i beni ammortizzabili che per quali non ammortizzabili), che può essere versata in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta di riferimento della rivalutazione, il maggior valore attribuito ai beni può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, fatta eccezione per il caso della vendita dei beni rivalutati qualora avvenga prima dell'inizio del quarto periodo d'imposta successivo a quello della rivalutazione. In tal caso, infatti, le plusvalenze e le minusvalenze rilevano sulla base del valore del bene ante rivalutazione.

Ovviamente nessun riflesso fiscale si ha qualora la rivalutazione assuma rilevanza esclusivamente civilistica, senza il pagamento dell'imposta sostitutiva.

Sempre nel caso di rilevanza anche fiscale, il saldo attivo della rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d'imposta nei bilanci delle imprese in contabilità ordinaria, affrancabile versando un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

### ***Art.112 - Raddoppio del limite di welfare aziendale di cui all'art.51, c.3, del TUIR***

Limitatamente per l'anno 2020, è elevato da 258,23 a 516,46 euro l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito di quest'ultimi.

Resta fermo che se il valore dell'attribuzione dei beni o dei servizi è superiore, lo stesso concorre per intero a formare il reddito.

CREDITO
---------

In linea generale emergono segnali di attenzione verso le esigenze delle imprese e, in particolare, importanti **rifinanziamenti** a sostegno del tessuto imprenditoriale:

- Fondo di garanzia per le PMI;
- Contratti di sviluppo;
- Fondo ISMEA.

È introdotta, inoltre, la proroga (dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021) della **moratoria di legge per i debiti bancari delle PMI** (ex art. 56 D.L. 18/2020). Per le imprese che invece non si sono avvalse della moratoria il termine ultimo per beneficiarne è spostato al 31 dicembre 2020 (con sospensioni fino al 31 gennaio 2021).

#### ***Art.60 - Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese***

È previsto il rifinanziamento di una serie di misure a sostegno delle imprese.

Più nel dettaglio:

- cd. **“nuova Sabatini”** (art.2, c.8, D.L. 69/2013), per 64 milioni di euro per l’anno 2020;
- contratti di sviluppo (art.43, D.L.112/2008,) per 500 milioni di euro per l’anno 2020;
- fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, introdotto dal D.L. Rilancio (art. 43, n. 34/2020), 300 milioni di euro per l’anno 2020;
- sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, per 50 milioni di euro per il 2021 (art.1, comma 231, L. 145/2018);
- Fondo per la crescita sostenibile (ex art, 23 D.L. 83/2012), dotazione incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2020, al fine di promuovere la nascita e lo sviluppo delle società cooperative (ex Decreto del MISE 4 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 2 del 3 gennaio 2015);
- Fondo IPCEI (art. 1, comma 232, L. 160/2019), dotazione incrementata di 950 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di sostenere le imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)

#### ***Art.64 - Rifinanziamento del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e interventi a sostegno delle imprese e dell’occupazione anche nel mezzogiorno***

Al **comma 1** si prevede l’incremento del **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** di 3.100 milioni di euro per l’anno 2023; di 2.635 milioni di euro per l’anno 2024; e di 1.600 milioni di euro per l’anno 2025.

E’ assegnata **all’ISMEA** una somma pari a 200 milioni di euro per l’anno 2023, 165 milioni di euro per l’anno 2024 e 100 milioni di euro per l’anno 2025 per le finalità di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo n.102 del 2004.

Si tratta sostanzialmente di stanziamenti pluriennali per assicurare continuità all'azione del Fondo PMI e del Fondo ISMEA.

**Al comma 2** la disposizione in commento modifica l'articolo 1, comma 1 del D.L.142/2019 (Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento), che ha assegnato a Invitalia 900 milioni per la ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale, prevedendo che tali risorse possano essere destinate anche a iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.

#### **Art.65 - Proroga moratoria per le PMI ex art.56 DL 18/2020 (cd. D.L. "Cura Italia")**

E' prevista la proroga, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, della moratoria di legge per le PMI introdotta dal D.L. "Cura Italia" all'articolo 56, comma 2.

Più precisamente, la disposizione prevede lo spostamento dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 del termine di scadenza delle misure di sospensione previste dal D.L. "Cura Italia" (pagamento dei mutui a rimborso rateale; rimborso prestiti non rateali; aperture di credito a revoca e prestiti a fronte di anticipi su crediti).

Per le imprese che si sono già avvalse della moratoria è previsto un meccanismo automatico: in assenza di comunicazione dell'impresa la sospensione è automaticamente prorogata; va invece espressamente comunicata la rinuncia alla proroga, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Per le imprese che invece non si sono avvalse della moratoria, il termine ultimo per beneficiarne è spostato al 31 dicembre 2020 (con sospensioni fino al 31 gennaio 2021).

Viene inoltre spostato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine fino al quale sono **sospese le segnalazioni a sofferenza alla centrale rischi di Banca d'Italia** (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria. All'articolo 37 bis del D.L. "liquidità" le parole "30 settembre 2020" sono sostituite da "31 gennaio 2021".

#### AREA POLITICHE DEL LAVORO

Il decreto conferma e prolunga i trattamenti di integrazione salariale (ulteriori 18 settimane per CIG, FIS e CIGD e 50 giornate per la CISOA) fino alla fine dell'anno 2020, mantenendo contestualmente in vigore – seppure con alcuni correttivi (cessazione di attività) – il divieto di licenziamento.

Vengono inoltre introdotte tre diverse tipologie di esoneri contributivi temporanei (in favore dei datori di lavoro privato che rinunciano ai trattamenti di integrazione salariale, che assumono nuovi lavoratori a tempo indeterminato, che operano nelle zone svantaggiate del Paese) che però, per espressa previsione normativa, non si applicano ai datori di lavoro del settore agricolo.

#### **Art.1 - Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga**

Il nuovo decreto n.104/2020 prolunga ulteriormente la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale per fronteggiare le situazioni di difficoltà che ancora permangono a seguito dell'emergenza COVID, riconoscendo complessivamente 18 settimane di integrazione salariale – ripartite in due *tranche* separate (9+9) – per il periodo 13 luglio - dicembre 2020.

Ed infatti, l'art.1, comma 1, concede un primo periodo di nove settimane di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS o cassa integrazione in deroga, ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da utilizzare nel periodo tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Le tipologie di trattamenti concessi -cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS e cassa integrazione in deroga- sono quelle già disciplinate dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n.18/2020, convertito dalla legge n.27/2020 e successive modificazioni ed integrazioni (la norma richiama infatti le precedenti norme speciali per i trattamenti COVID).

Gli eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del citato decreto-legge n.18/2020, che riguardano (anche solo in parte), periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati alle nove settimane riconosciute ai sensi del decreto-legge n.104/2020 in commento. In sostanza la norma azzerà, a partire dal 13 luglio, il conteggio dei trattamenti di integrazione salariale riconosciuti dai previgenti provvedimenti legislativi e fa ripartire il contatore delle 9 settimane che possono essere richieste.

Una volta che sia stato interamente autorizzato il primo periodo di 9 settimane riconosciuto dal decreto-legge n.104/2020 in commento potrà essere richiesto un ulteriore periodo –per un massimo di (ulteriori) 9 settimane– da usufruire sempre entro il 31 dicembre 2020.

Per usufruire della seconda *tranche* di trattamento (ulteriori 9 settimane) il datore di lavoro interessato deve versare -a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale- un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.

Più nello specifico:

- per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%: il contributo addizionale dovuto è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato: il contributo addizionale dovuto è pari al 18% per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;
- per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019: il contributo addizionale non è dovuto.

La riduzione di fatturato deve essere autocertificata dal datore di lavoro all'INPS, all'atto della richiesta della cassa integrazione, dell'assegno ordinario FIS o della cassa integrazione in deroga (in mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%).

Dalla formulazione della norma risulta poco chiaro come essa possa essere applicata ai datori di lavoro privati diversi dalle imprese, come ad esempio le associazioni professionali che pure rientrano nell'ambito di applicazione dei trattamenti FIS e CIG in deroga.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il termine di decadenza per gli eventuali periodi relativi al mese di luglio 2020 è fissato al 30 settembre 2020 (fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto n.104/2020 in commento).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020 in commento, se tale ultima data è posteriore.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Nel ribadire che le nuove previsioni riguardano i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS, cassa integrazione in deroga) disciplinati dalle norme speciali per l'emergenza COVID-19, si ricorda che:

- per il nostro settore il trattamento ordinario di integrazione salariale (previsto normalmente per l'industria) è utilizzabile dalle cooperative *ex lege* n.240/1984 che, come noto, pur essendo inquadrati in agricoltura, ricadono per gli operai a tempo indeterminato nell'ambito di applicazione delle disposizioni del settore dell'industria per la cassa integrazione, gli assegni familiari e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni (art. 3, legge n. 240/1984);
- i datori di lavoro agricolo possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale in deroga per gli operai a tempo determinato (OTD);
- le Unioni provinciali e le Società di servizi del sistema confederale che contribuiscono al FIS e occupano mediamente più di 5 dipendenti possono accedere all'assegno ordinario erogato dal Fondo FIS. Quelle che occupano fino a 5 dipendenti possono invece accedere alla cassa integrazione in deroga.

### **CISOA (art.1, c.8)**

Con una nuova e specifica disposizione dedicata viene altresì rinnovata la possibilità di far ricorso al trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli (CISOA) per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La CISOA può infatti essere richiesta per una durata massima di 50 giorni nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Alla CISOA si applica la speciale disciplina di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 18/2020 per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anziché l'ordinaria normativa contenuta nell'articolo 8 della legge n. 457/1972.

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre 2020 (entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020).

Anche per la CISOA viene specificato che gli eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi della previgente (art.19, c. 3-bis, del decreto-legge n. 18/2020) collocati, anche in parte, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati ai 50 giorni stabiliti dal decreto-legge n. 104/2020 in commento.

La norma precisa infine che i periodi di integrazione in oggetto sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge n. 457/1972, al fine di non pregiudicare l'eventuale diritto alla CISOA ordinaria.

Questa precisazione della legge conferma, a nostro avviso, che i datori di lavoro agricolo – una volta esauriti i periodi speciali di CISOA per COVID-19 introdotti dal decreto-legge n. 34/2020 e ora dal decreto-legge n.104/2020 – possono accedere alle 90 giornate di CISOA secondo le regole ordinarie.

### **Differimento termini trattamenti di integrazione salariale (art.1, c.9 e 10)**

Sempre in materia di trattamenti di integrazione salariale, l'art.1, comma 9, dispone:

- il differimento al 31 agosto 2020 dei termini decadenziali per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020;
- il differimento al 30 settembre 2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020.

### ***Art.3 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione***

Ai datori di lavoro che non faranno più ricorso ai trattamenti di integrazione salariale viene riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020.

L'agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro privati che -pur avendo già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020<sup>3</sup>, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge n.18/2020- non richiedono la cassa integrazione ordinaria/l'assegno FIS/la cassa integrazione in deroga, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 104/2020 in commento.

L'esonero è fruibile entro il 31 dicembre 2020, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. È cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero contributivo si applicano i divieti di licenziamenti collettivi e individuale per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 104/2020 in commento (cfr. infra), pena la revoca dell'agevolazione e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

L'entrata in vigore dell'esonero è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE, ai sensi e nei limiti del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» della Commissione UE.

L'esonero non si applica, per espressa esclusione di legge, ai datori di lavoro privati del settore agricolo. Deve, a nostro avviso, ritenersi che possa essere applicata invece alle associazioni di categoria, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge e precedentemente ricordati.

#### ***Art.6 - Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato***

L'art.6 riconosce l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, ai datori di lavoro che assumono, successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in commento e fino al 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n.104/2020 e fino al 31 dicembre 2020, per un periodo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (4.030 € nel semestre; 671 € mensili).

---

<sup>3</sup> L'esonero di cui al presente articolo spetta anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L'incentivo non si applica, per espressa previsione di legge, ai datori di lavoro del settore agricolo, domestico, e ai contratti di apprendistato. Deve invece ritenersi –considerata la formulazione della norma – che ne possano beneficiare le associazioni di categoria e quindi le nostre strutture centrali e territoriali.

#### ***Art.8 - Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine***

La norma riconosce la facoltà di procedere, fino al 31 dicembre 2020, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche in deroga alle stringenti previsioni della normativa in materia (artt.19 e 21 del d.lgs. n.81/2015).

E così in particolare, i contratti a termine potranno essere rinnovati o prorogati, per un periodo superiore a 12 mesi, anche in assenza di apposita causale, fermo restando il limite massimo dei 24 mesi complessivi.

Tale innovazione – che proroga ulteriormente quanto era già stato previsto fino al 30 agosto 2020 – persegue la finalità di dare continuità, in un momento di grande difficoltà del sistema economico, ai rapporti a termine che, applicando le regole normali, non sarebbe possibile mantenere o rinnovare.

Si ricorda che la normativa in commento è ininfluente rispetto ai rapporti di lavoro con gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali i rinnovi e le proroghe non incontrano limiti, ai sensi dell'art. 29, c.1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2020.

Viene infine espressamente abrogata la previsione del comma 1-bis dell'articolo 93 del decreto-legge n.34/2020 che prorogava automaticamente, per una durata equivalente al periodo in cui l'attività lavorativa era rimasta sospesa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato (anche in regime di somministrazione), nonché ai contratti di apprendistato diversi da quello professionalizzante.

#### ***Art.14 - Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo***

Come noto, l'art.46 del decreto-legge n.18/2020 (cd. cura Italia) –come modificato dal decreto-legge n. 34/2020 (cd. Rilancio) – aveva disposto il divieto di licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo ed aveva precluso la possibilità di avviare le procedure per i licenziamenti collettivi, a far data dall'entrata in vigore del decreto-legge stesso (17 marzo 2020) e per i 5 mesi successivi e dunque fino al 17 agosto 2020.

L'art. 14 in commento proroga ulteriormente tale divieto, prevedendo contestualmente alcune eccezioni alla regola.

In primo luogo, viene precisato che il licenziamento resta precluso per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n.104/2020 e dell'esonero dal

versamento dei contributi previdenziali riconosciuto dal medesimo decreto-legge in commento (art.3, su cui si veda sopra).

Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Viene inoltre disposta, per la medesima durata ed alle medesime condizioni, la sospensione delle procedure di licenziamento in corso per giustificato motivo oggettivo di cui all'art.7 della legge n.604/1966, (disposto da un datore di lavoro con più di 15 dipendenti o con più di 5 se imprenditore agricolo)<sup>4</sup>.

I predetti divieti di licenziamento non si applicano nelle ipotesi di cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguenti:

- alla messa in liquidazione (il divieto di licenziamento continua invece ad applicarsi in caso di trasferimento d'azienda o cessione di ramo d'azienda);
- al fallimento (il divieto di licenziamento continua invece ad applicarsi nel caso che venga disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa).

La norma in realtà sembra limitare le ipotesi in cui è consentito il licenziamento a quelle in cui la cessazione di attività derivi dalla messa in liquidazione della società o al fallimento dell'impresa. A nostro avviso invece il divieto di licenziamento dovrebbe venire meno in tutte le ipotesi di cessazione dell'attività d'impresa.

### ***Art.19 - Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse***

L'art.19 rimette in termini i datori di lavoro che abbiano sospeso l'attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in comuni delle cd. zone rosse impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste le precedenti diverse disposizioni per l'emergenza COVID-19.

Tali datori di lavoro possono infatti presentare domanda per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario FIS, CISOA e cassa integrazione in deroga (di cui agli articoli da 19 a 22 *quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni) con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare».

---

<sup>4</sup> Per completezza si segnala che la norma prevede anche che "il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro".

Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti di contenimento disposti dalla pubblica autorità, fino a un massimo complessivo di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.

Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020, unitamente all'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

### ***Art.27 - Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud***

La norma riconosce una speciale decontribuzione, nella misura del 30%, ai datori di lavoro operanti nelle aree più svantaggiate del paese.

Più nello specifico. lo sgravio riguarda i contributi previdenziali dovuti all'INPS dai datori di lavoro per i dipendenti la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro-capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale (non sono ricompresi nell'esonero i premi e i contributi antinfortunistici dovuti all'INAIL)<sup>5</sup>.

L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Dallo sgravio sono espressamente esclusi i datori di lavoro del settore agricolo e domestico. Ne potrebbero invece beneficiare, a nostro avviso, le associazioni di categoria e dunque le nostre strutture ricadenti nei territori interessati.

Al secondo comma viene altresì introdotta una norma programmatica per la definizione di misure agevolative definite “di decontribuzione di accompagnamento”, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.

L'individuazione delle modalità e degli indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo delle predette misure è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020.

---

<sup>5</sup> Secondo la relazione tecnica del decreto-legge, i territori con queste caratteristiche sarebbero nove: Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

### **Art.112 - Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020**

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

Viene dunque raddoppiato (516,46 € rispetto agli attuali 258,23 €) il limite di esenzione fiscale per beni e servizi ceduti dall'azienda ai lavoratori dipendenti come *fringe benefits* aziendali, ma per il solo anno 2020.

AREA AFFARI LEGALI/COORDINAMENTO LEGISLATIVO
--

### **Art.61 - Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio**

Come noto, il sistema delle funzioni e della organizzazione delle Camere di Commercio, come disciplinato dalla legge 580/1993 e già modificato dal DL 23/2010, è stato oggetto di riforma dal DL 219/2016 di attuazione della delega di cui all'art.10 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (L. 7.08.2015, n.124).

Il decreto-legge in esame semplifica ed accelera tale processo di riorganizzazione, imponendo alle Camere di chiudere entro il 14 Ottobre prossimo i processi di accorpamento ancora pendenti alla data del 15 Agosto 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame), pena la decadenza degli organi di gestione (il consiglio, la giunta e il presidente) e la nomina da parte del Mise di un commissario straordinario.

In particolare, l'articolo 61 stabilisce che tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio pendenti si concludano con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, che non hanno completato il processo di accorpamento, decadono dal 30° giorno successivo al predetto termine di 60 giorni (dunque, a partire dal 13 Novembre prossimo) e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.

Orbene, per effetto di tale intervento, tra succedersi di norme e ricorsi alla Corte costituzionale, si avvia a conclusione il processo di accorpamento e razionalizzazione delle camere di commercio, già avviato dalla riforma Madia della Pubblica Amministrazione con la legge delega n.124 del 2015, al fine di razionalizzare e ridurre i costi del sistema camerale e ricondurre il numero complessivo delle camere di commercio entro il limite di 60, nel rispetto di due vincoli (almeno una Camera di commercio per Regione; accorpamento delle Camere di commercio con meno di 75.000 imprese iscritte). Si ricorda che, allo stato, le Cciaa sono scese da 105 a 82: 44 hanno già portato a termine la riforma mentre 38 devono ancora farlo: dalla fusione di queste ultime dovranno scaturire 16 nuove Camere.

Per le nuove camere di commercio istituite mediante accorpamento (v. Allegato B Decreto Mise 16 febbraio 2018) sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate.

Il comma 2 dell'art.61 prevede che, sempre ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data del 15 Agosto scorso decadano dal 30° giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina un commissario straordinario.

In tali casi di decadenza automatica, non trova pertanto applicazione il regime di *prorogatio* previsto dall'articolo 38 della L.n.273/2002 in virtù del quale, in caso di ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.

È altresì abrogata la disposizione di cui al comma 5-*quater* dell'articolo 1 della L. n. 580/1993 secondo cui *«le eventuali procedure di rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio oggetto delle operazioni di accorpamento sono interrotte, se già in corso, e comunque non avviate, a decorrere dall'adozione del decreto ministeriale istitutivo della nuova camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. I relativi organi continuano ad esercitare tutte le loro funzioni fino al giorno dell'insediamento del consiglio della nuova camera di commercio»*.

Il merito alla possibilità da parte delle camere di commercio di costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato e di partecipare ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, il Decreto in esame stabilisce che non è più richiesta la previa approvazione dell'operazione da parte del Ministro dello sviluppo economico bensì è sufficiente la mera comunicazione al Mise.

Altra novità contenuta nel Dl Agosto è la possibilità per le Cciao di nominare più **vicepresidenti**, così da assicurare una maggiore rappresentatività dei territori. Il nuovo comma 3-bis dell'art.14 «Giunta», L. 29-12-1993 n.580 *Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura* stabilisce che le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della nuova disposizione, nominano tra i propri membri uno o più vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.

Alla Giunta della camera di commercio, inoltre, è assegnata una nuova competenza relativa alla definizione dei criteri generali per l'organizzazione delle attività e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio, al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi (art.14 c.5 lett.c), L. 29-12-1993 n. 580).

In relazione alla costituzione del Consiglio delle camere di commercio, il Decreto Agosto novella l'articolo 12, comma 4, della L.n.580/1993 stabilendo che il regolamento di attuazione del Ministro dello sviluppo economico relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta non è più chiamato a individuare, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante. Il regolamento

continuerà, invece, ad individuare i criteri con cui determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle quali le quote associative sono ritenute meramente simboliche ai fini del calcolo della rappresentatività.

#### ***Art.63 - Semplificazione dei procedimenti delle assemblee condominiali***

La norma prevede che le deliberazioni condominiali aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di efficienza energetica e delle misure antisismiche sugli edifici, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

In particolare, la disposizione inserisce un ulteriore comma (comma 9 bis) nell'art.119 del DL 19.05.2020 n.34 (convertito in L.77/2020), con il quale si prevede che le spese per una serie di interventi ivi previsti (ad esempio spese relative a specifici interventi di efficienza energetica, anche attraverso opere di demolizione e ricostruzione e di misure antisismiche sugli edifici) sostenute dal primo luglio 2020 e fino al 31.12.2021, godono della detrazione pari al 110% delle spese.

#### ***Art.71 - Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società***

L'articolo 71, comma 1, chiarisce che alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 (data fino alla quale è in vigore sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19) continuano ad applicarsi le modalità di svolgimento semplificate previste dall'articolo 106 (dal comma 2 a 6) del decreto legge n.18 del 2020.

Pertanto -come dettagliatamente già illustrato con le nostre precedenti circolari di commento al DL n.18 del 2020 cd. Cura Italia, alle quali qui si rinvia- le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

La norma di cui all'articolo 106 del DL 18/2020, che riceve la proroga dal decreto Agosto, si riferisce alle sole «assemblee»: dovrebbe peraltro essere abbastanza pacifico che tale riferimento è da intendere estensibile anche alle riunioni di altri organi collegiali societari, come il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.

La norma in commento, che proroga dunque la vigenza dell'articolo 106 del DL 18/2020 si pone sulla scia di quanto già espressamente previsto dal DL 83/2020 con il quale è stato disposto il prolungamento dello «stato di emergenza» causato dal Covid-19, che ha già prorogato al 15 ottobre 2020 i termini previsti da talune disposizioni legislative specificatamente individuate quale, esemplificatamene, l'articolo 73 del DL 18/2020, il cui comma 4 stabilisce che associazioni, fondazioni e società «*che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità*» durante il periodo per il quale è proclamato lo stato di emergenza.

#### ***Art.72. - Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi***

L'articolo 72 estende fino al 15 ottobre 2020 l'ambito temporale di applicazione delle norme introdotte dai decreti-legge 8 aprile 2020, n.23 e 19 maggio 2020, n.34, relative alla sottoscrizione semplificata di contratti bancari (art.4 DL.n.23 *Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato*), finanziari e assicurativi (art.33 DL. n.34 *Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato*) nonché di collocamento dei Buoni fruttiferi postali dematerializzati (art.34 DL n.34 *Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali*).

In considerazione di tale proroga e ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti bancari, finanziari e assicurativi di cui sopra, i quali devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta, se stipulati nel periodo dello stato di emergenza, si intendono validamente conclusi anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità.

Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; la copia cartacea del contratto sarà consegnata al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.

Quanto ai contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati, questi possono essere validamente conclusi anche mediante telefonia vocale, nel rispetto delle previsioni sulla comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari disposte dal Codice del consumo per la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e previo accertamento con le medesime modalità della identità del sottoscrittore, purché il consenso del sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante registrazione vocale, con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, custodita dal proponente.

Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

#### ***Art.75 - Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuità d'impresa***

L'articolo 75, commi da 1 a 3, prevede che si intendono autorizzate, in deroga alle procedure previste dalle norme a tutela della concorrenza e del mercato di cui alla Legge 10 ottobre 1990, n.287, le operazioni di concentrazione di dimensione non comunitaria (che non raggiungono una «dimensione comunitaria» individuata per soglie di fatturato dal Regolamento comunitario sulle concentrazioni Reg. (CE) n. 139/2004) che rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e riguardano imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera (servizi nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto di lavori e servizi) ovvero di interesse economico generale che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività.

Le imprese interessate sono soggette all'obbligo di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, entro 30 giorni dalla comunicazione, prescrive le misure ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza da parte delle imprese, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica dall'articolo 19 della L. n. 287/1990.

La norma in commento si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.

Restano vietate, e sono dunque nulle ad ogni effetto, le intese tra imprese restrittive della libertà di concorrenza *di cui all'art.2 della L.n.287/1990* che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, come del pari vietato è l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante *ex art. 3 della L. n. 287/1990*.

#### **Art.113 - Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n.49 del 2020**

L'articolo 113 modifica l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n.49 del 2020 di Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, intervenendo in materia di termini di presentazione da parte del soggetto interessato dell'istanza di apertura della procedura amichevole di risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle convenzioni fiscali bilaterali e della convenzione sull'arbitrato dell'Unione, con particolare riferimento alle **doppie imposizioni**.

La norma in esame chiarisce che l'istanza in questione non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia già intervenuta una sentenza passata in giudicato (non è invece esclusa la presentazione dell'istanza nel caso di pubblicazione di una sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente, come previsto dalla norma previgente sulla quale interviene in funzione correttiva la presente disposizione).